



Sentenza n. 99/2026

REPUBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Primo Referendario (relatore)

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24166** del registro di Segreteria,
promosso da:

**Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale per la Calabria**, domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo
Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

- attore -

nei confronti di

Clausi Nicola, nato a Crotone (KR) il 25/11/1993, c.f. CLSNCL93S25D122O, residente in Rocca di Neto (KR) alla Via Santa Maria n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Magnolia (c.f. MGNDNC78D15D122V) del Foro di Crotone, con studio in Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Villaggio Stumio n. 1, p.e.c.: studiolegalemagnolia@pec.giuffre.it, giusta nomina a difensore di fiducia in atti ed elettivamente domiciliato presso il medesimo studio;

	- convenuto -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il giudice relatore Primo	
	Ref. Maristella Filomena, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G.	
	dott.ssa Federica Pallone, e l'Avv. Domenico Magnolia per la parte che hanno	
	concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 16 gennaio 2025, la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio il sig. Clausi Nicola, nella qualità di	
	assegnatario in concessione della ricevitoria lotto n. KR3187-PA3182 sita in	
	Rocca di Neto (KR), chiedendone la condanna al pagamento di euro	
	71.997,86, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data di	
	pubblicazione della sentenza e spese di giustizia. Con invito a dedurre del 19	
	settembre 2024, ritualmente notificato, la Procura aveva formalmente	
	contestato i fatti all'odierno convenuto, il quale non aveva esercitato la facoltà	
	di presentare deduzioni difensive.	
	2. L'azione trae origine dalla denuncia di danno dell'Agenzia delle Dogane e	
	dei Monopoli, SOT di Catanzaro, prot. n. 22596 del 28 luglio 2023, con cui è	
	stato segnalato l'omesso versamento dei proventi del gioco del lotto relativi	
	alle settimane contabili del 04/07/2023 (euro 21.781,61), dell'11/07/2023	
	(euro 47.952,57) e del 18/07/2023 (euro 6.599,11), per un totale di euro	
	71.997,86. L'Agenzia ha disposto la sospensione cautelativa della raccolta	
	delle giocate, inviato al ricevitore le relative intimazioni di pagamento e,	
	decorsi infruttuosamente i termini assegnati, ha disposto la revoca della	
	ricevitoria e l'incameramento della polizza fideiussoria per euro 9.500,00, di	
	2	

	cui euro 4.335,43 a parziale ripianamento del debito erariale. Il	
	provvedimento di revoca si è consolidato senza che siano state proposte	
	opposizioni.	
	3. Con decreto di fissazione udienza n. 46/2025 del 21 febbraio 2025, il	
	Presidente della Sezione ha fissato udienza di trattazione.	
	4. Con memoria depositata il 24 febbraio 2026 la difesa ha prodotto	
	documentazione attestante l'integrale estinzione del debito erariale,	
	consistente in due bonifici bancari a copertura delle settimane contabili	
	contestate, nonché la sentenza di patteggiamento n. 309 del 17 ottobre 2025	
	del G.U.P. del Tribunale di Crotone, dalla quale risulta che il giudice penale	
	ha preso atto dell'avvenuta restituzione integrale delle somme.	
	5. All'udienza del 25 febbraio 2026 il Pubblico Ministero ha concluso per la	
	cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, la	
	parte costituita si è associata.	
	6. La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	7. Come evidenziato in narrativa, il debito erariale originariamente	
	contestato, pari complessivamente ad euro 71.997,86 – ridotto ad euro	
	67.662,43 per effetto dell'incameramento della polizza fideiussoria (euro	
	4.335,43) –, risulta integralmente estinto, come documentato dai bonifici	
	prodotti in atti e confermato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT	
	Calabria, con nota del 30 settembre 2025.	
	8. La sentenza di patteggiamento n. 309 del 17 ottobre 2025 del G.U.P. del	
	Tribunale di Crotone (R.G.N.R. n. 2596/2023; R.G. G.I.P. n. 4321/2024)	
	offre ulteriore riscontro dell'avvenuta estinzione del debito. Pur priva di	
	3	

	efficacia di giudicato nel presente giudizio, essa attesta che il giudice penale	
	ha preso atto della restituzione integrale delle somme, escludendo le sanzioni	
	accessorie della confisca del profitto del reato e della riparazione pecuniaria.	
	Tale pronuncia è valutata quale elemento indiziario convergente con la	
	documentazione bancaria acquisita agli atti, nell'esercizio del prudente	
	apprezzamento di cui all'art. 95, comma 3, c.g.c.	
	9. Accertato l'integrale soddisfacimento del credito erariale, ricorrono i	
	presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere,	
	conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile	
	(cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 95/2025; Sez. II centr. app., sent. n.	
	668/2018).	
	10. Le spese seguono la regola della compensazione, ricorrendo giusti motivi	
	in relazione alle circostanze del caso e alla condotta processuale delle parti.	
	P Q M	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere nel	
	giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti di	
	Clausi Nicola, per le ragioni di cui in motivazione.	
	Compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	Il Relatore	Il Presidente
	Maristella Filomena	Domenico Guzzi
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	4	

[illegible]